



Città di Corbetta

Settore Servizi alla Persona

Servizio Demografico

Via C. Cattaneo, n. 25 – Piano Terra
Tel. 02/972.04.247 – Fax 02/972.04.258

Per la consegna:
Ufficio Protocollo nei seguenti orari:
Matt. 09.15/12.15 da Lun a Ven
Pom. Lun. 14.00/18.00 Mer 14.00/19.00

Timbro Protocollo

Riservato all'Ufficio

Resp.: Trezzi Maria Pia Termine: entro 28.02
Proced. n.: Proroga:

Al Signor Sindaco
del Comune di Corbetta

**RICHIESTA DI *CANCELLAZIONE* DALL'ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO
DI *SCRUTATORE* DI SEGGIO ELETTORALE**

Il/La sottoscritto/a:

Cognome	Nome
Comune di nascita (se estero specificare lo stato) Prov.	Data di nascita
Comune di residenza Prov.	Via
Telefono Fax E-mail	Codice Fiscale

Già incluso nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale di questo Comune

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 8/3/1989, n. 95, di essere cancellato dall' ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE per i seguenti gravi, giustificati e comprovati motivi:

A sostegno dell'istanza si allegano i seguenti documenti:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

ALLEGA: Fotocopia documento di identità in corso di validità.

Data _____

Firma _____

Riconosciuto mediante _____
Ai sensi dell'art. 38, comma 1-3 del T.U. 445/2000
Corbetta _____

Il Funzionario Incaricato

La presente dichiarazione può essere presentata all'Ufficio competente o inviata tramite fax al n. 0297204258 unitamente alla copia fotostatica non autenticata della carta d'identità del dichiarante ai sensi dell'art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000.

Qualora la presente dichiarazione venga inviata in maniera telematica, quale allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it, si precisa che in assenza di strumenti quali, firma digitale o carta d'identità elettronica, la stessa non avrà efficacia se non sarà seguita dall'invio a mezzo fax della copia non autenticata della carta d'identità del dichiarante sulla quale dovrà specificarsi la dicitura "Segue ad integrazione di dichiarazione inviata via telematica".

Note:

La domanda indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti presentata nel termine indicato, all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari indicati nella 1^ pagina.

Legge 8/3/89 n. 85
Art. 5 comma 3

Omissis

In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti i che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, **entro il mese di dicembre**, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

Omissis

D.Lgs. 30-06-2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13 - (Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'[articolo 7](#);

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 5](#) e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'[articolo 7](#), è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 397](#), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 (L) - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4](#), comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.